

## LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamato l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005;
- visto in particolare l'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 sopracitato che prevede l'istituzione, in ciascuna regione, di un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22 dello stesso Accordo collettivo nazionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3964 in data 26 novembre 2005 concernente l'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini della composizione dei Comitati permanenti regionali ed aziendali per il personale medico convenzionato, ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 della medicina generale, nonché l'approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale sopracitato;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4354 in data 16 dicembre 2005 concernente la nomina del Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- preso atto che è preposto alla definizione degli accordi regionali il Comitato previsto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo nazionale del 23 marzo 2005, di cui alla deliberazione n. 4354 in data 16 dicembre 2005;
- dato atto che l'organizzazione sindacale Federazione Medici – SMI/CUMI.AISS ha richiesto per le vie brevi all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali di poter sottoscrivere l'Accordo regionale di cui trattasi, e che la stessa organizzazione sindacale ha indicato con nota prot. 04/07 in data 17 maggio 2007 il dott. Antonio CURCELLI quale proprio rappresentante sindacale;
- dato atto che dai dati rilevati alla data del 1° gennaio 2007 dall'Azienda USL in merito alla consistenza associativa, ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale di cui trattasi, l'organizzazione sindacale Federazione Medici – SMI/CUMI.AISS risulta rappresentata a livello aziendale ed essendo firmataria dell'Accordo collettivo nazionale è legittimata alla firma dell'Accordo regionale di cui trattasi;
- considerato che in data 31 maggio 2007 è stato siglato l'Accordo regionale per i medici di emergenza sanitaria territoriale, dall'Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale di cui trattasi e rappresentative ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo Collettivo nazionale sopracitato;

- ritenuto di approvare l'Accordo regionale per i medici di emergenza sanitaria territoriale, in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- dato atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo provvederà l'Azienda U.S.L della Valle d'Aosta attraverso l'utilizzo delle somme assegnate annualmente alla stessa per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'Accordo regionale per i medici di emergenza sanitaria territoriale in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo provvederà l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta attraverso l'utilizzo delle somme assegnate annualmente alla stessa per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale;
- 3) di stabilire che il suddetto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente deliberazione che lo rende esecutivo e che lo stesso scadrà il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del prossimo Accordo regionale da stipularsi ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale che rinnoverà l'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, fatte salve diverse ed incompatibili disposizioni nazionali e regionali in materia;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


SF

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Il giorno 31 maggio 2007, alle ore 19,30 presso la sala sita al piano terreno dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali è stato sottoscritto l'allegato accordo tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici di medicina generale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 della medicina generale, nelle persone di:

Per la parte pubblica:


DOTT. ANTONIO FOSSON  
ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA',  
SALUTE E POLITICHE SOCIALI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Fossion', written over a horizontal line.


Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta  
DOTT. CLEMENTE PONZETTI  
DIRETTORE SANITARIO

Per le organizzazioni sindacali di categoria:

F.I.M.M.G.  
DOTT. ROBERTO ROSSET  
(SEGRETARIO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Rosset', written over a horizontal line.

FEDERAZIONE MEDICI - SMI / CUMI.AISS  
DOTT. ANTONIO CURCELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Curcelli', written over a horizontal line.

Aosta, 31 maggio 2007

# ACCORDO REGIONALE PER L'EMERGENZA SANITARIA

## PREMESSA

L'attività dei medici di emergenza territoriale (MET), disciplinata dall'ACN approvato nell'intesa Conferenza Stato/Regione del 23 marzo 2005, si svolge nell'ambito dell'UB Soccorso Sanitario 118.

Ai sensi dell'art.17 del suddetto ACN che disciplina, tra l'altro, le incompatibilità e ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge 30.12.1991, n. 412, è fatto salvo il principio in base al quale con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale.

La Regione Valle d'Aosta ritiene strategico uniformare lo stato giuridico dei medici che operano nel sistema dell'emergenza-urgenza con il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati. A tal fine saranno individuate, anche con le opportune azioni in sede nazionale in collaborazione con altre Regioni che rappresentano la stessa esigenza, le procedure per consentire l'inquadramento dei medici divenuti titolari dopo la data del 31 luglio 1999 ed in possesso del requisito dei 5 anni di incarico a tempo indeterminato.

### Art. 1 - Compiti del M.E.T. (art. 95 )

Il medico di emergenza territoriale svolge i seguenti compiti istituzionali che devono essere prestati su tutto il territorio regionale:

- a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato dislocato nelle sedi territoriali MET;
- b) attività assistenziali ed organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale;
- c) trasferimenti di assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate con utilizzo, di norma, di equipaggi diversi da quelli impegnati nel soccorso, sulla base di modalità organizzative definite dall'Azienda USL ;
- d) attività presso la sede della centrale operativa 118 anche nell'ambito del dipartimento di emergenza e urgenza.

Oltre ai compiti istituzionali di cui sopra, remunerati con quota fissa oraria, il medico di emergenza sanitaria svolge le seguenti ulteriori attività, sulla base di appositi protocolli aziendali:

- e) attività ambulatoriale di prime cure nelle sedi aziendali poliambulatoriali territoriali, così come previsto dalla Legge Regionale 4 maggio 1998, n. 21
- f) attività di "filtro" al ricovero ospedaliero anche con l'utilizzo della diagnostica di base e della specialistica prevista nelle sedi aziendali poliambulatoriali;
- g) attività di coordinamento in centrale operativa 118.
- h) assicura la corretta compilazione della modulistica (relazioni mediche e/o di qualità)

richiesta dall'Azienda in modo accurato in tutte le sue parti e per tutte le voci riguardanti il servizio espletato e per tutti i servizi svolti.

Il medico di emergenza sanitaria territoriale assicura, altresì, sull'intero territorio regionale le seguenti prestazioni:

1. E' impegnato in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali;
2. E' impegnato per interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante, secondo le norme vigenti per l'elisoccorso in Valle d'Aosta;
3. Svolge compiti di formazione ed aggiornamento del personale non medico del servizio sulla base delle disposizioni Aziendali;
4. Svolge, se in possesso del titolo di animatore di formazione, compiti di formazione ed aggiornamento del personale medico del sistema dell'emergenza-urgenza sulla base delle disposizioni aziendali;
5. Partecipa a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale o primo intervento sanitario sulla base della programmazione Aziendale;
6. Presta la propria attività con turni dedicati in P.S. con le stesse mansioni del personale dirigente assegnato all'U.B. MUA della struttura ospedaliera, in orario istituzionale e sulla base di un'equa distribuzione di un massimo di 2 turni mensili per ciascun MET, integrati con quelli dei medici ospedalieri. Tale attività è preceduta da un periodo formativo di almeno 6 mesi, reso parimenti in orario istituzionale, nell'ambito dell'Area Critica con la supervisione di un tutor e per un numero minimo di 2 turni mensili per ciascun MET

#### **Art. 2 – Massimale orario del MET (art. 93 ACN)**

Sarà compito dell'Azienda USL definire le modalità organizzative finalizzate ad un'equa distribuzione dei turni di servizio, ivi compresi quelli previsti al successivo art.3 del presente accordo. Sarà, altresì, compito dell'Azienda USL vigilare affinché siano effettivamente rispettate, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 5,6,7 dell'art.93 dell'ACN.

#### **Art. 3 - Ore eccedenti il massimale orario**

Fermo restando che l'Azienda deve provvedere ad una razionalizzazione delle risorse mediche disponibili a prescindere dal rapporto giuridico intercorrente con l'Azienda stessa e nel rispetto delle specifiche responsabilità (rapporto di dipendenza, rapporto convenzionale ecc.), tenuto conto altresì, dell'obbligatorietà di provvedere alla copertura dei posti vacanti, le parti concordano che per assicurare la continuità del servizio territoriale di emergenza, in persistente carenza di organico, sono autorizzate fino ad un

massimo di 1728 ore/anno per sede, pari ad un massimo di 432 ore annue individuali, fatte salve situazioni particolari adeguatamente documentate.

I medici incaricati nell'emergenza sanitaria territoriale (titolari/sostituti), con priorità per i MET già operanti presso l'Azienda USL al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, possono aderire alla copertura dei sopraccitati turni vacanti con ore di lavoro aggiuntive, nei limiti degli orari sopradefiniti.

L'importo economico orario specifico è definito nell'art.7 del presente accordo

Sarà compito dell'Azienda USL definire le modalità organizzative nel rispetto di una equa distribuzione dei turni aggiuntivi .

#### **Art. 4 - Aggiornamento e formazione**

In applicazione della DGR n.1747 del 6 giugno 2005, art. 4, comma 2, lettera a) riguardante la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale che opera nel sistema dell'emergenza ed urgenza, l'aggiornamento e la formazione dei medici di emergenza territoriale devono essere organizzati dall'Azienda USL, in orario di servizio, in misura non inferiore a 50 ore annue. Nell'organizzazione dei corsi di formazione l'Azienda individua i docenti/istruttori anche tra i Medici di emergenza territoriale che siano in possesso dei requisiti prescritti.

#### **Art. 5 – Sostituzioni e Reperibilità (art. 97 ACN)**

Considerata la peculiarità del servizio di emergenza territoriale e l'intrinseco livello di responsabilità dei professionisti che esso comporta, le parti concordano sulla necessità di istituire i turni di reperibilità ex art. 97, comma 9 dell'ACN.

Pertanto, al fine di fronteggiare improvvise necessità di servizio e l'assistenza in occasione di trasporti secondari che necessitano della presenza del medico, l'Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore.

Per quanto attiene alle reperibilità per i trasporti secondari l'organizzazione aziendale può utilizzare solo i medici che sono in servizio presso la sede di Aosta.

I turni mensili di reperibilità domiciliare eccedenti il numero di 4, ai sensi del comma 10 - art 97 dell'ACN, sono retribuiti nella misura di € 50,00.

La reperibilità per fronteggiare assenze improvvise di medici incaricati del turno di lavoro, è organizzata, fermo restando le quattro reperibilità dovute, sulla base di un medico reperibile per tutto il territorio regionale, cui spetta un compenso di € 50,00 per i turni eccedenti il numero di quattro.

#### **Art. 6 - Servizio mensa**

Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999.



## **Art. 7 - Trattamento economico ( art. 98 ACN)**

- 1) Ai medici di emergenza territoriale spetta un compenso lordo onnicomprensivo per ogni ora di attività pari ad euro 20,84 come previsto dall'ACN.
- 2) In applicazione dell'art. 95 dell'ACN 23 marzo 2005 e per i compiti aggiuntivi di cui all'art.1 del presente accordo lettere e), f), g), h) e punto 6, il compenso di cui al precedente punto 1, è maggiorato di un importo orario lordo di € 6.59.
- 3) In applicazione del comma 4 dell'art. 98 dell'ACN in vigore, solo per le ore eccedenti il massimale orario di cui all'art. 3 del presente accordo, è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di 37 €.
- 4) Per quanto riguarda i turni in P.S. di cui all'art.1, punto 6 è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 33.

## **Art. 8 - Indennita' per festività di particolare rilevanza.**

Le ore di attività svolte nei giorni e negli orari sottoelencati saranno remunerate con una tariffa oraria prevista dall'ACN in vigore maggiorata di 13.50 Euro lorde.

1° gennaio	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
6 gennaio	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
Pasqua	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
Pasquetta	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
25 aprile	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
1° maggio	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
2 giugno	ore 08.00 - 08.00	giorno successivo
15 agosto	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
1° novembre	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
8 dicembre	ore 08.00 - 08.00	giorno successivo
24 dicembre	ore 20.00 – 08.00	
25 dicembre	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
26 dicembre	ore 08.00 – 08.00	giorno successivo
31 dicembre	ore 20.00 – 08.00	

## **Art. 9 - Attribuzione degli incarichi – Incarichi provvisori (art. 92 e 97 ACN)**

Tenuto conto della peculiarità del servizio di emergenza-urgenza territoriale nella realtà regionale in cui è prevista un'unica Azienda USL, considerata inoltre la necessità di assicurare la continuità del servizio nelle sedi in cui operano i medici di emergenza territoriale, le parti concordano che l'Azienda pubblica gli incarichi vacanti nell'ambito del sistema unico regionale di emergenza sanitaria con successiva destinazione, all'atto di conferimento dell'incarico in ordine di graduatoria, in una delle sedi previste dalla

normativa regionale vigente, dove il MET svolge la propria attività in via ordinaria secondo regolamentazione aziendale.

Le parti concordano che sono fatte salve le sedi definitive delle titolarità di incarico già in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 92 comma 22 dell'ACN, l'azienda USL definisce i criteri di mobilità fra le sedi.

L'Azienda assegna incarichi, a tempo determinato ed indeterminato, prioritariamente ai medici inseriti nella graduatoria regionale ed in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo l'espletamento dell'apposito corso di formazione di cui all'art. 92 , comma 4 dell'ACN.

In subordine gli incarichi sono conferiti ai medici iscritti nella graduatoria aziendale di disponibilità, in possesso del corso di formazione di cui sopra oppure in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.

Il mancato rispetto del preavviso di cui all'art.19 comma 1 lettera c) dell'ACN comporta la mancata corresponsione del trattamento economico rapportato agli ultimi 30 giorni di servizio reso.

#### **Art. 10 – Assicurazione rischi derivanti da incarico (art. 99 ACN)**

L'Azienda USL, nell'attuazione di quanto previsto dall'art.99, comma 8 dell'A.C.N., provvederà ad equiparare la copertura assicurativa RCT dei MET a quella in essere per i medici dipendenti. nonché alla copertura di tutte le attività, comprese quelle aggiuntive derivanti dagli accordi regionali e gli infortuni in itinere.

Il contratto di cui all'art. 99 comma 5 dell'ACN, viene stipulato senza franchigie per i seguenti massimali:

- 775.000 € per morte o invalidità permanente
- 100.00 € giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.

La relativa polizza sarà stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

L'Azienda provvederà ad ottemperare a quanto previsto dall'art.92 comma 11 dell'ACN sentite le OOSS firmatarie.

#### **Art. 11 – Corsi di specializzazione**

Ai medici convenzionati incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale, non in possesso di specializzazione, è consentito sospendere l'attività convenzionata per il periodo corrispondente alla durata dei corsi di specializzazione di cui ai D.L. n.256/91, n.257/91, n.368/99 e n. 277/03, previa valutazione aziendale sulla base del proprio fabbisogno di medici specialisti.

Il medico è sospeso dall'attività, pur mantenendo continuità del rapporto convenzionale ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.



## **Art. 12 - Libera professione**

1) Il medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.

2) Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza col disposto del comma 10.

3) Nell'ambito dell'attività libero professionale il medico di emergenza sanitaria territoriale può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 13 - Esercizio del diritto di sciopero**

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 31 dell'ACN.

## **Art. 14 - Monitoraggio accordi**

Il comitato permanente regionale di cui all'art. 24 è sede di osservazione del presente accordo ed effettua il monitoraggio dello stesso con cadenza semestrale con particolare riferimento alla corretta applicazione dello stesso, alla verifica dei servizi erogati e della qualità degli stessi.

## **Art. 15 - Riposo annuale**

Le parti concordano che il periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo di cui all'art. 98 comma 3, viene conteggiato secondo le modalità già in essere a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente accordo.

## **Art. 16 - Durata dell'accordo e degli effetti economici**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo e scade il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del prossimo accordo regionale da stipularsi ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale che rinnova l'ACN del 23 marzo 2005, fatte salve diverse ed incompatibili disposizioni nazionali e regionali in materia.

